

## Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente una rettificazione del confine franco-svizzero

Conchiusa il 23 agosto 1963

Approvata dall'Assemblea federale il 21 febbraio 1964<sup>2</sup>

Istrumenti di ratificazione scambiati il 15 dicembre 1964

Entrata in vigore con scambio di note l'11 luglio 1967

---

*Il Consiglio federale svizzero*

*e*

*il Presidente della Repubblica Francese,*

visto la convenzione, firmata oggi, tra la Svizzera e la Francia, concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson,<sup>3</sup>

considerato la necessità di rettificare il confine franco-svizzero per attuare la sistemazione menzionata, conformemente agli interessi rispettivi dei due Stati,

hanno risolto di concludere, a tale scopo, una convenzione e hanno designato i loro plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari*

*i quali, comunicatisi i loro pieni poteri e riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni:*

### **Art. 1**

Le Alte Parti Contraenti convengono, modificando parzialmente la convenzione franco-svizzera del 10 giugno 1891<sup>4</sup> per la determinazione dei confini fra il Mont Dolent e il lago di Ginevra, di procedere ad una rettificazione del confine tra il Cantone del Vallese e il Dipartimento dell'Alta Savoia e di permutare, a tal fine, un territorio di superficie uguale.

Il nuovo tracciato del confine è determinato secondo il piano alla scala di 1:10 000, allegato alla presente convenzione<sup>5</sup>. Tale piano indica l'ubicazione delle superfici permutate.

Restano riservate le modificazioni di lieve importanza che potessero risultare dalla terminazione della frontiera modificata.

RU **1964** 1304; FF **1963** II 708 ediz. ted. 691 ediz. franc.

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> Art. 1 cpv. 1 n. 2 del DF del 21 feb. 1964 (RU **1964** 1285).

<sup>3</sup> RS **0.721.809.349.1**

<sup>4</sup> RS **0.132.349.11**

<sup>5</sup> Questo piano, pubblicato nella RU (RU **1964** 1306 e segg.), non è riprodotto nella presente Raccolta.

**Art. 2**

Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, i delegati permanenti della terminazione del confine franco-svizzero devono procedere, nel termine più breve, alla sistemazione dei cippi confinari in base al piano menzionato nell'articolo 1.

Le spese attenenti ai lavori sono a carico dell'impresa idroelettrica concessionaria.

**Art. 3**

La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione verranno scambiati a Parigi.

Essa entra in vigore non appena le due Alte Parti contraenti hanno preso conoscenza, mediante uno scambio di note, della stesura del processo verbale previsto nell'articolo 24 della convenzione del 23 agosto 1963<sup>6</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese concernente la sistemazione idroelettrica di Emosson.

*In fede di che*, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Sion, il 23 agosto 1963, in due esemplari originali, in lingua francese.

Per la  
Confederazione Svizzera:  
Bindschedler

Per la  
Repubblica Francese:  
Jordan

<sup>6</sup> RS 0.721.809.349.1